



COMUNE DI PONTERA
Provincia di Pisa

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera Numero 247 del 12/10/2009

OGGETTO :

**COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 94/2009
IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA**

L'anno duemilanove il giorno dodici del mese di Ottobre alle ore 18:10 presso questa sede Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori :

MILLOZZI SIMONE	SINDACO	Presente
SONETTI MASSIMILIANO	VICESINDACO	Presente
CANOVAI LIVIANA	ASSESSORE	Presente
CECCHI MARCO	ASSESSORE	Assente
FRANCONI MATTEO	ASSESSORE	Assente
NOCCHI FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
PAPIANI MARCO	ASSESSORE	Presente
TOGNARELLI STEFANO	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il Segretario Generale TRUGLIO MARIA.

Presiede il Sindaco MILLOZZI SIMONE.

Presenti n. 6 Assenti n. 2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende alla tenuta dei registri della popolazione (L: 125/2008, art. 6 – comma 3);

Visto il D.M. 5.8.2008 “Incolmunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione” ed in particolare l’art. 1, laddove si precisa che la sicurezza urbana è un bene pubblico da tutelare nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani;

Che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R 30 maggio 1989, n. 223, prevedono l’obbligo di registrare nell’anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che abbia stabilito la propria dimora abituale in un comune;

Che l’art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero in possesso di regolari condizioni di soggiorno, sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani;

Che l’art. 15 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286) prevede che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dallo stesso D.P.R. 394/99;

Che il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” prevede all’art. 7 che il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

- a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- b) dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato oltre a disporre di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
- c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé e per i propri familiari sufficienti risorse economiche per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno;

Che il medesimo Decreto Legislativo n. 30/2007, all’art. 9 nello stabilire le formalità amministrative per i cittadini dell’Unione e dei loro familiari, prevede che al cittadino dell’Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell’art. 7 della stessa legge per un periodo superiore a tre mesi, si applica la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223;

Che nell’ambito delle rispettive attribuzioni, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti necessari al perseguimento dell’obiettivo di rimuovere ostacoli che impediscano di fatto il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;

Che gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" definiscono le competenze del Sindaco attribuendo allo stesso, compiti e funzioni sia in qualità di rappresentante dell'Amministrazione locale, sia in veste di Ufficiale di Governo nei servizi di competenza statale ad esso demandati;

Che in particolare, il Sindaco, all'interno delle funzioni locali e statali attribuitegli dalla legge e nei limiti territoriali di competenza, ove sussista la necessità, può adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti anche di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, di ordine e sicurezza pubblica con l'onere della vigilanza, in quanto Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza informandone il Prefetto;

Che l'art. 221 del T.U.L. S.S. (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità, stabilisce che affinché gli edifici o parte di essi possano essere abitati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al Sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile e una dichiarazione del direttore dei lavori che certifichi lo stato di salubrità degli ambienti abitativi;

Rilevato che l'articolo 18 della legge 15.7.2009, n. 94 in materia di sicurezza pubblica, va ad integrare l'articolo 1 della legge 24.12.1954, n.1228, aggiungendo il seguente comma: "l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie."

Tutto ciò premesso:

Considerato che nel corso dello svolgimento del procedimento amministrativo finalizzato all'iscrizione anagrafica, in diverse circostanze sono emerse situazioni particolari relative all'igiene, alla sanità pubblica, anche in relazione al numero degli occupanti le abitazioni;

Dato atto che se la natura dell'alloggio non può costituire ostacolo alla concessione della residenza, è parimenti da considerare che rientra tra i compiti sindacali assicurare una corretta convivenza tra i cittadini;

Ritenuto, che l'evidenziazione di carenze in ambito igienico sanitario, possa determinare una limitazione del diritto soggettivo alla tutela della salute ed al benessere di ciascun individuo e dei suoi familiari, e che laddove se ne riscontri la necessità e l'urgenza per garantirne il suo esercizio, occorra intervenire in forza del potere-dovere riconosciuto al Sindaco quale Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza nei limiti delle funzioni affidategli dalla legge;

Riconosciuto pertanto indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, dover disporre l'attuazione di adeguate misure a carattere preventivo atte ad accertare la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie minime poste a garanzia della salubrità e dell'abitabilità degli alloggi così come previsto dalla legge n.94/2009;

Dato atto per contro, come la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, in linea generale non possa apparire vincolata da alcuna condizione (Circ. Ministero dell'Interno 29.05.1995, n. 8) al di fuori di quelle espressamente previste per legge, e che quindi gli esiti della verifica attuata con finalità preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti di salubrità ambientale dell'alloggio, si pone non certo quale eventuale presupposto invalidante la stessa iscrizione, bensì quale distinto e autonomo atto di accertamento da cui può scaturire un diverso procedimento amministrativo, finalizzato finanche all'interdizione dell'utilizzabilità dell'alloggio indicato quale dimora abituale;

Considerato che, in forza di quanto stabilito dall'art. 54 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 267/2000, al Sindaco, quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, compete la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

Considerato opportuno, al fine dell'attuazione dell'articolo 18 della legge 15.7.2009, n. 94, di intervenire con la costituire un gruppo di lavoro con finalità consultive e di monitoraggio, costituita dal Sindaco o suo delegato, da un funzionario dei servizi demografici, dal comandante del Corpo di Polizia Municipale, da un funzionario del settore Assetto del Territorio e dal proprietario dell'immobile, con lo scopo di verificare, anche a campione, le condizioni dell'alloggio e del numero degli occupanti in rapporto alla dimensione dell'alloggio ove il richiedente la residenza intende stabilire la propria dimora, al fine di attivare un adeguato monitoraggio, inviando, se del caso, informativa al Prefetto;

Considerata la rilevanza dell'art. 2 del D.M. 5.7.75 e della Delibera del G.Reg. Toscana n. 700 del 4 luglio 2005 relativamente alla determinazione dei parametri minimi relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 09/10/2009, dal Dirigente del VII settore, cui è demandata la competenza del servizio interessato:

“Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267. La presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile.”

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

1°) ai fini dell'applicazione della disciplina legislativa prevista dalla legge 94/2009, art. 18, nonché dal D.M. 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità e dalla Delibera della G.Reg.le Toscana n. 700 del 4 luglio 2005, è individuato un gruppo di lavoro interno composto da:

- Sindaco o suo delegato
- un funzionario dei servizi demografici
- il comandante del Corpo di Polizia Municipale,
- un funzionario del settore Assetto del Territorio

2°) esso dovrà essere convocato, su iniziativa del funzionario dei servizi demografici (coordinatore), ogni qual volta si presenti una situazione che possa creare pregiudizio all'ordine pubblico e/o igienico sanitario;

3°) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, cui è demandata la competenza del servizio proponente;

4°) di dare atto che il dirigente ha dichiarato che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;

5°) di incaricare l'Ufficio Segreteria Generale di inviare copia del presente provvedimento alla Polizia Municipale, al Settore Assetto del Territorio, ai servizi demografici oltre ad affiggerla all'Albo e darne opportuna informazione sul sito del Comune.

Indi,

LA GIUNTA

Con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to TRUGLIO MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione è pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune in data 15/10/2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, compreso il giorno iniziale di affissione.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to TRUGLIO MARIA

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con prot. n. _____ del 15/10/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to TRUGLIO MARIA

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Pontedera, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che, giusta relazione del Messo Comunale, la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il 15/10/2009 per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Pontedera, li 30/10/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to TRUGLIO MARIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dal 30/10/2009 , giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Pontedera, li 09/11/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to TRUGLIO MARIA

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Pontedera, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE